

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

DECISIONE N. 626/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 2008

sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Come confermato dal Consiglio nelle conclusioni del 3 dicembre 2004, l'uso razionale e coerente dello spettro radio è essenziale per lo sviluppo dei servizi di comunicazione elettronica e contribuisce a stimolare la crescita, la competitività e l'occupazione; occorre agevolare l'accesso allo spettro per aumentare l'efficacia, incoraggiare l'innovazione ed offrire maggiore flessibilità agli utenti e una scelta più ampia ai consumatori, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale.
- (2) Nella risoluzione del 14 febbraio 2007 intitolata «Verso una politica europea in materia di spettro radio» ⁽³⁾, il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza delle comunicazioni per le regioni rurali e meno sviluppate, per le quali la diffusione della banda larga, le comunica-

zioni mobili a bassa frequenza e le nuove tecnologie senza fili potrebbero offrire soluzioni efficienti per giungere ad una copertura universale dei 27 Stati membri, in un'ottica di sviluppo sostenibile di tutte le zone. Il Parlamento europeo ha altresì rilevato che i sistemi vigenti negli Stati membri per l'attribuzione e l'utilizzazione dello spettro presentano considerevoli divergenze e che queste ultime costituiscono gravi ostacoli alla realizzazione di un mercato interno correttamente funzionante.

- (3) Nella comunicazione del 26 aprile 2007 relativa ad una politica spaziale europea, la Commissione ha altresì fissato l'obiettivo di facilitare l'introduzione di servizi di comunicazioni via satellite innovativi, compresa l'aggregazione della domanda nelle aree isolate e rurali, sottolineando la necessità di rilasciare licenze per i servizi via satellite e lo spettro radio a livello paneuropeo.
- (4) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽⁴⁾ mira ad incoraggiare un uso efficace e a garantire una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione, rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti e servizi rilevanti, garantendo che non vi sia alcuna discriminazione e incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi paneuropei.
- (5) L'introduzione di nuovi sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) contribuirebbe allo sviluppo del mercato interno e rafforzerebbe la concorrenza, migliorando la disponibilità di servizi paneuropei e la possibilità di connessioni punto-a-punto e incentivando la realizzazione di investimenti efficienti. Gli MSS rappresentano una piattaforma alternativa innovativa per vari tipi di servizi di telecomunicazione e radiodiffusione/multicasting paneuropei, come l'accesso Internet/Intranet ad alta velocità, l'accesso mobile a contenuti multimediali, la protezione civile e i soccorsi in caso di calamità, indipendentemente dal luogo in cui si trovano gli utenti finali. In particolare, gli MSS possono migliorare la copertura

⁽¹⁾ GU C 44 del 16.2.2008, pag. 50.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2008.

⁽³⁾ GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 364.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).

delle zone rurali della Comunità, colmando in tal modo il divario digitale ascrivibile a ragioni geografiche, rafforzando la diversità culturale e il pluralismo dei media e contribuendo nel contempo alla competitività del settore europeo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata. La direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ⁽¹⁾, si dovrebbe applicare, ove opportuno, ai servizi di media audiovisivi trasmessi con l'ausilio di sistemi MSS.

- (6) Le comunicazioni via satellite, per loro stessa natura, attraversano le frontiere nazionali e in quanto tali si prestano ad una regolamentazione internazionale o regionale in aggiunta a quella nazionale. I servizi paneuropei via satellite costituiscono un elemento importante del mercato interno e potrebbero contribuire sostanzialmente al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea, come l'estensione della copertura geografica della banda larga, in linea con l'iniziativa i2010 ⁽²⁾. Nei prossimi anni emergeranno nuove applicazioni dei sistemi mobili via satellite.
- (7) La decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite ⁽³⁾, prevede che gli Stati membri mettano queste bande di frequenza a disposizione dei sistemi che forniscono MSS nella Comunità a decorrere dal 1° luglio 2007.
- (8) La gestione tecnica dello spettro radio, disciplinata dalla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽⁴⁾, in generale, e dalla decisione 2007/98/CE, in particolare, non riguarda le procedure per l'assegnazione dello spettro e per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze.
- (9) Ad eccezione dell'articolo 8 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ⁽⁵⁾, gli operatori di sistemi che forniscono servizi mobili via

satellite sono selezionati ed autorizzati a livello nazionale nell'ambito del quadro normativo comunitario esistente per le comunicazioni elettroniche.

- (10) I regolamenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) prevedono procedure di coordinamento delle radiofrequenze satellitari come strumento per la gestione di interferenze dannose, ma non disciplinano né la selezione né l'autorizzazione degli operatori.
- (11) Per evitare che gli Stati membri prendano decisioni che potrebbero comportare una frammentazione del mercato interno e nuocere agli obiettivi fissati all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE, si dovrebbero armonizzare in via eccezionale i criteri di selezione degli operatori dei sistemi mobili via satellite in modo che il processo di selezione permetta di mettere a disposizione gli MSS in tutta l'Unione europea. Gli investimenti iniziali rilevanti e gli elevati rischi tecnologici e finanziari connessi allo sviluppo di sistemi mobili via satellite richiedono la realizzazione di economie di scala per tali sistemi, sotto forma di ampia copertura geografica paneuropea, in modo che tali sistemi restino economicamente redditizi.
- (12) Inoltre, affinché il lancio di MSS abbia successo, è indispensabile coordinare l'attività di regolamentazione degli Stati membri. Le differenze tra le procedure nazionali di selezione potrebbero causare una frammentazione del mercato interno dovuta alle divergenze nell'applicazione dei criteri di selezione, compresa la ponderazione dei criteri, o nel calendario delle procedure di selezione. Ne risulterebbe una pluralità di richiedenti scelti in contraddizione con la natura paneuropea degli MSS. La selezione, da parte degli Stati membri, di operatori di sistemi mobili via satellite diversi potrebbe determinare situazioni complesse in termini di interferenze dannose o persino significare che un operatore selezionato non possa fornire un servizio paneuropeo via satellite se, ad esempio, gli vengono assegnate radiofrequenze diverse in diversi Stati membri. Di conseguenza, l'armonizzazione dei criteri di selezione dovrebbe essere completata dalla creazione di un meccanismo comune di selezione che porterebbe ad un risultato coordinato per tutti gli Stati membri.
- (13) Dato che l'autorizzazione degli operatori di sistemi mobili via satellite selezionati comporta il rispetto di condizioni, con la conseguente necessità di tenere conto dell'ampia gamma di disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni elettroniche, le questioni inerenti all'autorizzazione dovrebbero essere trattate dalle autorità competenti degli Stati membri. Tuttavia, per garantire la coerenza degli approcci adottati dai vari Stati membri in materia di autorizzazione, si dovrebbero stabilire, a livello comunitario, disposizioni sull'assegnazione sincronizzata dello spettro e condizioni di autorizzazione armonizzate, fatte salve le specifiche condizioni nazionali compatibili con il diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione del 1° giugno 2005 intitolata «i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione».

⁽³⁾ GU L 43 del 15.2.2007, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

- (14) Gli MSS possono in genere raggiungere aree geografiche che non sono ben coperte da altri servizi di comunicazione elettronica, in particolare le zone rurali. La selezione e l'autorizzazione coordinate di nuovi sistemi che forniscono MSS potrebbero quindi svolgere un ruolo importante per colmare il divario digitale migliorando l'accessibilità, la rapidità e la qualità dei servizi di comunicazione elettronica in tali zone, contribuendo così alla coesione sociale. Pertanto, la zona di copertura degli MSS proposti (area di servizio) e i tempi necessari per fornire MSS in tutti gli Stati membri sono caratteristiche importanti di cui si dovrebbe tenere debitamente conto nel corso della procedura di selezione.
- (15) Tenuto conto dei termini relativamente lunghi e della complessità delle fasi di sviluppo tecnico inerenti al lancio di MSS, si dovrebbero valutare i progressi nello sviluppo tecnico e commerciale dei sistemi mobili via satellite nell'ambito della procedura di selezione.
- (16) Il coordinamento delle radiofrequenze satellitari è essenziale per un'efficace fornitura di MSS negli Stati membri e dovrebbe essere pertanto preso in considerazione, nel corso della procedura di selezione, in sede di valutazione della credibilità dei richiedenti e della sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.
- (17) La procedura di selezione comparativa dovrebbe mirare a mettere in servizio la banda di frequenze 2 GHz senza ritardi indebiti, tenendo allo stesso tempo conto del diritto dei richiedenti di parteciparvi in condizioni eque e non discriminatorie.
- (18) I componenti terrestri complementari costituiscono parte integrante di un sistema mobile via satellite e sono utilizzati tipicamente per migliorare la disponibilità dei servizi offerti via satellite nelle zone in cui può non essere possibile mantenere una linea ottica continua con il satellite a causa di ostruzioni dell'orizzonte dovute agli edifici e al profilo del terreno. Conformemente alla decisione 2007/98/CE i componenti terrestri complementari utilizzano le stesse bande di frequenza degli MSS (da 1 980 a 2 010 MHz e da 2 170 a 2 200 MHz). L'autorizzazione di questi componenti terrestri complementari sarà quindi subordinata principalmente a condizioni inerenti a circostanze locali. Essi dovrebbero pertanto essere selezionati e autorizzati a livello nazionale, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto comunitario. Ciò non dovrebbe pregiudicare le specifiche richieste fatte dalle autorità nazionali competenti ai richiedenti selezionati di fornire informazioni tecniche che indichino in che modo determinati componenti terrestri complementari migliorerebbero la disponibilità degli MSS proposti nelle aree geografiche in cui le comunicazioni con una o più stazioni spaziali non possono essere garantite con la qualità necessaria, purché tali informazioni tecniche non siano già state fornite in conformità del titolo II.
- (19) La quantità limitata di spettro radio disponibile implica che anche il numero di imprese che possono essere selezionate e autorizzate è inevitabilmente limitato. Tuttavia, se il processo di selezione porta alla conclusione che non c'è scarsità di spettro radio, tutti i candidati ammissibili dovrebbero essere selezionati. La quantità limitata di spettro radio disponibile può significare che la fusione di un operatore che fornisce MSS con un altro o l'acquisizione di un operatore da parte di un altro potrebbe ridurre considerevolmente la concorrenza e sarebbe pertanto oggetto di un controllo ai sensi del diritto della concorrenza.
- (20) I diritti d'uso delle radiofrequenze specifiche dovrebbero essere accordati ai richiedenti selezionati il più rapidamente possibile dopo la selezione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/20/CE.
- (21) Le decisioni relative al ritiro delle autorizzazioni concesse in relazione agli MSS o ai componenti terrestri complementari per inosservanza degli obblighi dovrebbero essere applicate a livello nazionale.
- (22) Anche se il controllo dell'uso dello spettro radio da parte degli operatori di sistemi mobili via satellite selezionati e autorizzati e le eventuali misure necessarie per garantire il rispetto della normativa sono di competenza nazionale, la Commissione dovrebbe mantenere la possibilità di definire le modalità di una procedura coordinata di controllo e/o di una procedura volta a garantire il rispetto della normativa. All'occorrenza, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sollevare questioni di applicazione relative al rispetto, da parte degli operatori, delle condizioni comuni di autorizzazione, in particolare dei requisiti in materia di copertura.
- (23) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾. Le decisioni relative alla selezione dei richiedenti dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione in considerazione dell'importanza della procedura comunitaria per ogni ulteriore procedura di autorizzazione nazionale.
- (24) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire le modalità relative all'applicazione coordinata delle misure necessarie per garantire il rispetto della normativa. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(25) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire la creazione di un quadro comune per la selezione e l'autorizzazione degli operatori di sistemi mobili via satellite, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «sistemi mobili via satellite»: le reti di comunicazioni elettroniche e le risorse correlate che permettono di fornire servizi di radiocomunicazione tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali, oppure tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure tra una stazione terrestre mobile e uno o più componenti terrestri complementari utilizzati presso postazioni fisse. I sistemi di questo tipo comprendono almeno una stazione spaziale;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

OBIETTIVO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

1. La presente decisione ha la finalità di favorire lo sviluppo di un mercato interno concorrenziale dei servizi mobili via satellite (MSS) nella Comunità e di garantire la copertura graduale in tutti gli Stati membri.

La presente decisione crea una procedura comunitaria per la selezione comune degli operatori di sistemi mobili via satellite che utilizzano la banda di frequenze 2 GHz conformemente alla decisione 2007/98/CE, che comprende lo spettro radio da 1 980 a 2 010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2 170 a 2 200 MHz per le comunicazioni spazio-terra. Essa stabilisce altresì le disposizioni relative all'autorizzazione coordinata, da parte degli Stati membri, degli operatori selezionati per utilizzare lo spettro radio assegnato all'interno di tale banda per la gestione dei sistemi mobili via satellite.

2. Gli operatori di sistemi mobili via satellite sono selezionati secondo una procedura comunitaria conformemente al titolo II.

3. Gli operatori di sistemi mobili via satellite selezionati sono autorizzati dagli Stati membri conformemente al titolo III.

4. Gli operatori di componenti terrestri complementari dei sistemi mobili via satellite sono autorizzati dagli Stati membri conformemente al titolo III.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui alle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE.

b) «componenti terrestri complementari» di sistemi mobili via satellite: stazioni di terra utilizzate presso postazioni fisse per migliorare la disponibilità di MSS nelle aree geografiche coperte dall'impronta del satellite o dei satelliti del sistema in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali.

TITOLO II

PROCEDURA DI SELEZIONE

Articolo 3

Procedura di selezione comparativa

1. Per la selezione degli operatori di sistemi mobili via satellite, la Commissione organizza una procedura di selezione comparativa. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

2. Ai richiedenti è offerta la possibilità di partecipare in condizioni eque e non discriminatorie alla procedura di selezione comparativa, che è trasparente.

L'invito a presentare domande è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. L'accesso ai documenti connessi alla procedura di selezione comparativa, comprese le domande, è accordato in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾.

4. Per l'esame e/o la valutazione delle domande, la Commissione può chiedere la consulenza e l'assistenza di esperti esterni. Tali esperti sono scelti in funzione della loro esperienza e del loro grado elevato di indipendenza e di imparzialità.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Articolo 4

Ammissibilità delle domande

1. Si applicano i requisiti di ammissibilità seguenti:
 - a) i richiedenti devono essere stabiliti nella Comunità;
 - b) le domande devono precisare la quantità di spettro radio richiesto, che non può superare i 15 MHz per le comunicazioni terra-spazio e i 15 MHz per le comunicazioni spazio-terra in relazione a ciascun richiedente e includere le dichiarazioni e i giustificativi riguardanti lo spettro radio richiesto, le tappe necessarie e i criteri di selezione;
 - c) nelle domande il richiedente deve impegnarsi a che:
 - i) il sistema mobile via satellite proposto copra un'area di servizio pari almeno al 60 % della superficie terrestre aggregata degli Stati membri, a partire dal momento in cui comincia la fornitura di MSS;
 - ii) l'MSS sia disponibile in tutti gli Stati membri e almeno al 50 % della popolazione e su almeno il 60 % della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro nel momento definito dal richiedente, ma in ogni caso non oltre sette anni dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione adottata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 3.
2. Le domande sono presentate alla Commissione. La Commissione può chiedere ai richiedenti di fornire informazioni supplementari in relazione al rispetto dei requisiti di ammissibilità entro un termine determinato compreso tra cinque e venti giorni lavorativi. Se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine prescritto, la domanda è considerata inammissibile.
3. La Commissione decide sull'ammissibilità delle domande. Qualsiasi decisione della Commissione di inammissibilità delle domande è motivata ed è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
4. La Commissione comunica immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata giudicata ammissibile e pubblica l'elenco dei richiedenti ammissibili.

Articolo 5

Prima fase di selezione

1. Entro quaranta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco dei richiedenti ammissibili, la Commissione valuta se i richiedenti abbiano dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il grado richiesto di sviluppo tecnico e commerciale. Tale valutazione si basa sul completamento

soddisfacente delle tappe da 1 a 5 elencate nell'allegato. Nel corso della prima fase di selezione sono prese in considerazione la credibilità dei richiedenti e la sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.

2. Se la quantità complessiva di spettro radio richiesto dai richiedenti ammissibili prescelti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non supera la quantità di spettro radio disponibile, come definito ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione stabilisce, con decisione motivata e secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, che tutti i richiedenti ammissibili sono selezionati e identifica le frequenze che ogni richiedente selezionato è autorizzato a utilizzare, in ogni Stato membro, conformemente al titolo III.

3. La Commissione comunica immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata giudicata ammissibile per la seconda fase di selezione o se sono stati selezionati conformemente al paragrafo 2. La Commissione pubblica l'elenco dei richiedenti ammissibili o selezionati. Entro trenta giorni lavorativi da tale pubblicazione, i richiedenti ammissibili che non intendano continuare a partecipare alla procedura di selezione e i richiedenti selezionati che non intendano utilizzare le radiofrequenze ne informano la Commissione per iscritto.

Articolo 6

Seconda fase di selezione

1. Se la quantità complessiva di spettro radio richiesto dai richiedenti ammissibili prescelti nella prima fase di selezione supera la quantità di spettro radio disponibile, come definito all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione seleziona i richiedenti ammissibili valutando in quale misura i sistemi mobili via satellite proposti dai richiedenti ammissibili rispondano ai seguenti criteri ponderati di selezione:

- a) vantaggi concorrenziali e per i consumatori offerti (ponderazione del 20 %), criterio che comprende i due sottocriteri seguenti:
 - i) il numero di utenti finali e la gamma degli MSS da fornire alla data d'inizio della fornitura continua di MSS commerciali;
 - ii) la data d'inizio della fornitura continua di MSS commerciali;
- b) efficienza dello spettro (ponderazione del 20 %), criterio che comprende i due sottocriteri seguenti:
 - i) la quantità complessiva di spettro richiesto;
 - ii) la capacità di flusso di dati aggregati;

c) copertura geografica di tutta l'Unione europea (ponderazione del 40 %), criterio che comprende i tre sottocriteri seguenti:

- i) il numero di Stati membri nei quali almeno il 50 % della popolazione si trova all'interno dell'area di servizio alla data d'inizio della fornitura continua di MSS commerciali;
 - ii) il grado di copertura geografica, sulla base dell'area di servizio del territorio terrestre aggregato degli Stati membri alla data d'inizio della fornitura continua di MSS commerciali;
 - iii) la data fissata dal richiedente perché l'MSS via satellite sia disponibile in tutti gli Stati membri almeno per il 50 % della popolazione e in almeno il 60 % della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro;
- d) grado di realizzazione degli obiettivi di interesse generale non inclusi nei criteri di cui alle lettere da a) a c) (ponderazione del 20 %), sulla base dei tre sottocriteri seguenti, cui è attribuita uguale ponderazione:
- i) la prestazione di servizi d'interesse pubblico che contribuiscono alla protezione della salute o della sicurezza dei cittadini in generale o di gruppi specifici di cittadini;
 - ii) l'integrità e la sicurezza dei servizi;
 - iii) la gamma dei servizi forniti ai consumatori nelle zone rurali o isolate.

2. Le misure di esecuzione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3. Nel corso della seconda fase di selezione si tiene conto della credibilità dei richiedenti e della sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.

3. Entro ottanta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco dei richiedenti ammissibili prescelti nella prima fase di selezione, la Commissione adotta, sulla base della relazione del comitato di esperti esterni, se del caso, e secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, una decisione relativa alla selezione dei richiedenti. La decisione identifica i richiedenti selezionati classificati in funzione del soddisfacimento dei criteri di selezione, i motivi su cui la decisione è basata e le frequenze che ciascuno di loro dev'essere autorizzato a utilizzare, in ogni Stato membro, conformemente al titolo III.

4. La Commissione pubblica le decisioni adottate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 3, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro un mese dall'adozione.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE

Articolo 7

Autorizzazione dei richiedenti selezionati

1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti selezionati, conformemente al calendario e all'area di servizio per i quali si sono impegnati, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria, abbiano il diritto di utilizzare le radiofrequenze specifiche indicate nella decisione della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 3, e il diritto di gestire un sistema mobile via satellite. Gli Stati membri informano i richiedenti selezionati di tali diritti.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono soggetti alle condizioni comuni seguenti:

- a) i richiedenti selezionati devono utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di MSS;
- b) i richiedenti selezionati devono rispettare le tappe da 6 a 9 di cui all'allegato entro 24 mesi dalla data di adozione della decisione di selezione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 3;
- c) i richiedenti selezionati devono rispettare tutti gli impegni assunti nelle rispettive domande e nel corso della procedura di selezione comparativa, indipendentemente dal fatto che la quantità complessiva di spettro radio richiesta superi il quantitativo disponibile;
- d) i richiedenti selezionati devono presentare alle autorità competenti di tutti gli Stati membri una relazione annuale che precisa lo stato di avanzamento del loro sistema mobile via satellite proposto;
- e) i diritti di uso e le autorizzazioni che risultano necessari devono essere concessi per una durata di diciotto anni dalla data di adozione della decisione di selezione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri possono concedere diritti di uso dello spettro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per il periodo e nella misura in cui restino al di fuori dell'area di servizio per cui si sono impegnati i richiedenti selezionati a norma della presente decisione, conformemente alla decisione 2007/98/CE.

4. Gli Stati membri possono imporre obblighi oggettivamente giustificati, non discriminatori, proporzionati e trasparenti per assicurare le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità in caso di grandi catastrofi, in conformità con il diritto comunitario, compresa la direttiva 2002/20/CE.

Articolo 8

Componenti terrestri complementari

1. Gli Stati membri, in conformità con il diritto nazionale e comunitario, assicurano che le loro autorità competenti concedano ai richiedenti selezionati conformemente al titolo II e autorizzati ad utilizzare lo spettro conformemente all'articolo 7 le autorizzazioni necessarie alla fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite sul loro territorio.

2. Gli Stati membri non selezionano o autorizzano operatori di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite prima che la procedura di selezione di cui al titolo II sia completata con una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 3. Ciò non pregiudica l'utilizzo della banda di frequenza 2 GHz con sistemi diversi da quelli che forniscono MSS in conformità della decisione 2007/98/CE.

3. Qualsiasi autorizzazione nazionale rilasciata per la gestione di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite nella banda di frequenze 2 GHz è soggetta alle condizioni comuni seguenti:

- a) gli operatori devono utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite;
- b) i componenti terrestri complementari devono costituire parte integrante di un sistema mobile via satellite e devono essere controllati dal meccanismo satellitare di gestione delle risorse e delle reti; devono utilizzare la stessa direzione di trasmissione del segnale e le stesse porzioni delle bande di frequenza utilizzate dai componenti satellitari correlati e non devono aumentare le esigenze in materia di spettro del sistema mobile via satellite correlato;
- c) il funzionamento autonomo dei componenti terrestri complementari, in caso di guasto del componente satellitare del sistema mobile via satellite correlato, non deve protrarsi oltre diciotto mesi;
- d) i diritti di uso e le autorizzazioni devono essere concessi per un periodo che non può protrarsi oltre la scadenza dell'autorizzazione del sistema mobile via satellite associato.

Articolo 9

Controllo e rispetto della normativa

1. Gli operatori selezionati sono responsabili del rispetto di tutte le condizioni annesse alle loro autorizzazioni e del pagamento di tutti gli oneri e delle spese di autorizzazione e/o di uso applicabili imposti dalla legislazione degli Stati membri.

2. Gli Stati membri provvedono a che le norme intese a garantire il rispetto della legge, comprese le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle condizioni comuni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, siano conformi al diritto comunitario, in particolare all'articolo 10 della direttiva 2002/20/CE. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri garantiscono il controllo del rispetto di tali condizioni comuni e adottano opportune misure per trattare i casi di inosservanza. Gli Stati membri comunicano i risultati di questo controllo alla Commissione annualmente, nel caso in cui non siano state rispettate delle condizioni comuni e nel caso in cui siano state prese misure per farle rispettare.

La Commissione, con l'assistenza del comitato per le comunicazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, può esaminare qualsiasi presunta specifica violazione delle condizioni comuni. Quando uno Stato membro informa la Commissione di un caso particolare di inosservanza, la Commissione esamina la presunta violazione con l'assistenza del comitato per le comunicazioni.

3. Le misure che definiscono le modalità adeguate per un'applicazione coordinata delle norme volte a far rispettare la normativa di cui al paragrafo 2, comprese le norme relative alla sospensione o al ritiro coordinato delle autorizzazioni per inosservanza delle condizioni comuni previste all'articolo 7, paragrafo 2, intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a un mese.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

La presidente

M. KUCLER DOLINAR

ALLEGATO

TAPPE

1. Presentazione di una domanda di coordinamento presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che l'amministrazione responsabile della documentazione UIT di un sistema mobile via satellite che sarà utilizzato per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri ha presentato le pertinenti informazioni previste nell'appendice 4 delle norme radio dell'UIT.

2. Fabbricazione del satellite

Il richiedente deve dimostrare chiaramente l'esistenza di un accordo vincolante per la fabbricazione dei satelliti necessari per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Il documento deve identificare le tappe di costruzione che portano al completamento della fabbricazione dei satelliti necessari alla fornitura di MSS commerciali. Il documento deve essere firmato dal richiedente e dal fabbricante di satelliti.

3. Contratto di lancio del satellite

Il richiedente deve dimostrare chiaramente l'esistenza di un accordo vincolante per il lancio del numero minimo di satelliti necessario per offrire la fornitura continua di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Il documento deve segnalare le date ed i servizi di lancio nonché i termini e le condizioni contrattuali relativi alla garanzia. Il documento deve essere firmato dall'operatore del sistema mobile via satellite e dalla compagnia che lancia il satellite.

4. Stazioni terrestri gateway

Il richiedente deve dimostrare chiaramente l'esistenza di un accordo vincolante per la costruzione e l'installazione di stazioni terrestri gateway che verranno utilizzate per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri.

5. Completamento della fase di concezione e sviluppo

La fase di concezione e sviluppo è la fase del processo di realizzazione del vettore spaziale nella quale termina la fase di concezione e sviluppo e inizia la fase della fabbricazione.

Il richiedente deve dimostrare chiaramente il completamento, entro ottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, della fase di concezione e sviluppo conformemente alle tappe di costruzione indicate nell'accordo sulla fabbricazione del satellite. Il pertinente documento deve essere firmato dal fabbricante di satelliti e deve indicare la data del completamento della fase di concezione e sviluppo.

6. Abbinamento dei moduli

L'abbinamento dei moduli è la fase del processo di realizzazione del vettore spaziale nella quale il Modulo di comunicazione (CM) è integrato nel Modulo di servizio (SM).

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che l'esame del carattere operativo dell'abbinamento dei moduli SM/CM si è svolto conformemente alle tappe di costruzione indicate nell'accordo sulla fabbricazione del satellite. Il documento pertinente deve essere firmato dal richiedente e dal fabbricante di satelliti e deve indicare la data di completamento dell'abbinamento dei moduli.

7. Lancio dei satelliti

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che si è realizzato con successo il lancio e lo spiegamento in orbita del numero di satelliti necessari per la fornitura continua di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri.

8. Coordinamento delle frequenze

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che il coordinamento delle frequenze del sistema è soddisfacente conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme radio UIT. Tuttavia, un sistema che dimostri di rispettare le tappe da 1 a 7 non è obbligato a dimostrare, in tale fase, che ha realizzato con successo il coordinamento delle frequenze con i sistemi mobili via satellite che non sono interamente e ragionevolmente conformi alle tappe da 1 a 7.

9. Fornitura di MSS sui territori degli Stati membri

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che fornisce effettivamente MSS commerciali su base permanente nel territorio degli Stati membri utilizzando il numero di satelliti identificati precedentemente nel quadro della tappa 3 per coprire l'area geografica che nella sua richiesta si è impegnato a coprire entro la data d'inizio della fornitura di MSS.
